

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

TITOLO I

Disposizioni in materia fiscale

CAPO I

Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

Art. 1 - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

La disposizione in esame introduce la possibilità di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione, tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero una prima dichiarazione in caso di omessa presentazione della stessa, versando per intero le imposte autoliquidate. I contribuenti in tal modo possono ricostruire un rapporto con il Fisco basato sulla reciproca fiducia, regolarizzando la propria posizione fiscale e beneficiando della mancata applicazione degli interessi e delle sanzioni relative alle violazioni constatate nei verbali di cui all'articolo 24, della legge n. 4 del 1929. In tal modo si comprimono i tempi di definizione dei verbali conseguenti ad una attività istruttoria esterna non ancora confluita in un atto impositivo e si semplifica, al tempo stesso, la gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

Ai fini della definizione dei processi verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della norma, il **comma 1**, prevede la presentazione di una dichiarazione per ciascun periodo d'imposta, ovvero più dichiarazioni ove è prevista la presentazione autonoma per ciascuna imposta, con cui regolarizzare tutte le violazioni constatate nel processo verbale relative a tale periodo, per il quale intende definire integralmente il contenuto del verbale. L'eventuale notifica di un avviso di accertamento o di un invito al contraddittorio per l'accertamento con adesione, antecedente alla data di entrata in vigore della norma, costituisce causa preclusiva all'accesso alla procedura di regolarizzazione del verbale.

Il **comma 2**, individua al 31 maggio 2019 il termine di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di decadenza per l'attività di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli per il raddoppio dei termini previsti dall'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78. La norma rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la disciplina con cui presentare le suddette dichiarazioni.

Il **comma 3**, prevede che nella dichiarazione di cui al comma 1 il contribuente non può utilizzare ulteriori perdite pregresse, rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini, per abbattere i maggiori imponibili che emergono a seguito della definizione del verbale. La disposizione trova applicazione anche nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione nel periodo di imposta oggetto di regolarizzazione.

Se il processo verbale è riferito a soggetti che producono redditi in forma associata ovvero che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale, il **comma 4** dispone che anche i soci possono presentare la propria dichiarazione di cui al comma 1 per regolarizzare il reddito di partecipazione ad essi imputabile, sulla base delle disposizioni del presente articolo.

Il **comma 5**, prevede che per avvalersi dell'istituto i contribuenti provvedono al versamento, entro il 31 maggio 2019, delle sole maggiori imposte relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo di imposta oggetto del verbale. In tal modo le stesse violazioni vengono regolarizzate senza il versamento di somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il **comma 6** prevede che, qualora la definizione abbia ad oggetto debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 1, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114,



paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114, relativamente alle circostanze esimenti.

Il **comma 7**, prevede che la definizione si perfeziona tramite la presentazione della dichiarazione di cui ai commi precedenti e il versamento in un'unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Con riferimento agli adempimenti successivi rinvia, con alcune differenze, alle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di rateazione, attestazione dell'avvenuto perfezionamento e successiva attività di riscossione in caso di inadempimenti nel versamento delle rate. Diversamente dalla disciplina ordinaria, il numero massimo di rate è stato elevato a 20 rate trimestrali, indipendentemente dall'importo da rateizzare, ed è esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Se il contribuente non presenta la dichiarazione e non effettua il versamento nei termini di cui ai commi precedenti, le violazioni constatate nel verbale non risultano regolarizzate, come previsto dal **comma 8**. Verificato il mancato perfezionamento, i competenti Uffici possono procedere all'ordinaria attività di controllo, i cui termini di decadenza, per i periodi di imposta fino al 2015 compreso, sono prorogati di due anni ai sensi del successivo **comma 9**, in deroga all'articolo 3, comma 1, dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212 del 2000).

Il **comma 10**, rinvia ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attuativi delle disposizioni previste nel presente articolo.

Art. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

L'articolo in esame introduce la possibilità di definire in via agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione dell'Agenzia delle entrate.

Tale modifica normativa, al fine di ricostruire un rapporto con il Fisco basato sulla reciproca fiducia, consente ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni fiscali pendenti ma non ancora definite, versando esclusivamente le maggiori imposte senza applicazione delle relative sanzioni e degli interessi.

Il **comma 1** prevede la possibilità di definire gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero dei crediti, notificati entro la data di entrata in vigore della norma, sempreché gli stessi non siano ancora definitivi e i termini per la presentazione del ricorso risultino ancora pendenti alla medesima data. L'istituto consente ai contribuenti di definire in acquiescenza gli atti versando soltanto le maggiori imposte in essi indicate, senza versare gli interessi e le sanzioni irrogate, previa rinuncia dopo l'entrata in vigore del presente decreto all'impugnazione dell'atto o alla formulazione di istanza di accertamento con adesione. Il termine per il versamento è di trenta giorni che decorrono dalla data di entrata in vigore della norma, oppure, qualora fosse più ampio, il suddetto termine coincide con quello per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, tenendo conto di eventuali istanze di adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto, e istanze per lo scomputo delle perdite di cui agli articoli 40-bis, comma 3, e 42, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articoli 7, comma 1-ter, e 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, già presentate e che prorogano il suddetto termine. Pertanto, il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia a presentare, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, tali istanze.

Il **comma 2** prevede una disciplina specifica per consentire la definizione anche degli inviti a comparire, su istanza del contribuente o su iniziativa dell'ufficio, in cui sono quantificate le maggiori imposte accertabili, come previsto dalla lettera c), dell'articolo 5 e dalla lettera b-bis), dell'articolo 11 del decreto sopra citato. Entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma possono essere definiti gli inviti notificati entro tale ultima data, con il versamento delle



maggiori imposte accertabili indicate nei citati inviti.

Il **comma 3** infine, consente di definire anche gli accertamenti con adesione sottoscritti entro la data di entrata in vigore della norma, che non si sono ancora perfezionati con il versamento dell'unica soluzione o della prima rata, come prescritto dall'articolo 9 del d.lgs. n. 218 del 1997. I contribuenti in tali casi possono beneficiare della definizione agevolata versando, entro venti giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma], le sole maggiori imposte definite nei procedimenti di accertamento con adesione ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette.

Il **comma 4**, prevede che la definizione agevolata si perfeziona con il versamento delle somme dovute in un'unica soluzione o della prima rata entro i termini indicati nei commi 1, 2 e 3. Con riferimento agli adempimenti successivi rinvia, con alcune differenze, alle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di rateazione, attestazione dell'avvenuto perfezionamento e successiva attività di riscossione in caso di inadempimenti nel versamento delle rate. Diversamente dalla disciplina ordinaria, il numero massimo di rate è stato elevato a 20 rate trimestrali, indipendentemente dall'importo da rateizzare, ed è esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Se il contribuente non effettua il versamento nei termini previsti, i competenti Uffici proseguono l'ordinaria attività di controllo a seconda del procedimento in corso.

Il **comma 5** prevede che, qualora la definizione abbia ad oggetto debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 1, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114, relativamente alle circostanze esimenti.

Il **comma 6**, esclude dall'ambito di applicazione della norma gli atti emessi dagli Uffici ai fini della procedura di collaborazione volontaria prevista dall'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. La preclusione riguarda entrambe le edizioni della procedura e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa.

Il **comma 7**, prevede che tutti i coobbligati possono beneficiare della definizione degli atti effettuata da uno di essi.

Il **comma 8**, rinvia ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli attuativi delle disposizioni previste nel presente articolo.

Art. 3 - Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione

L'articolo 3 prevede una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, con salvezza di quanto previsto dall'articolo 5 per le risorse proprie comunitarie.

Il debitore potrà beneficiare dell'abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora, come nelle due precedenti "rottamazioni" (disciplinate dall'art. 6 del decreto-legge n. 193/2016 e dall'art. 1 del DL n. 148/2017), ma, rispetto ad esse, fruirà di condizioni più favorevoli, poiché:

- potrà effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco di tempo particolarmente ampio (cinque anni);
- potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA;
- se eseguirà il pagamento in forma rateale, sarà assoggettato ad un tasso di interesse ridotto, pari al 2% annuo;
- provvedendo al versamento della prima o unica rata delle somme dovute potrà ottenere l'estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell'adesione alla definizione.



Ciò premesso in termini generali, il **comma 1** prevede che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possano essere estinti con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), senza versare le sanzioni incluse negli stessi carichi, gli interessi di mora e le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale.

Il medesimo comma 1 consente il pagamento dilazionato delle somme dovute, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero in un numero massimo di dieci rate consecutive e di pari importo.

Ai sensi del **comma 2** tali rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

Il **comma 3** stabilisce che, in caso di pagamento rateale, non si applica l'art. 19 del DPR n. 602/1973 e gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso del 2% annuo.

Il **comma 4** pone a carico dell'agente della riscossione l'onere di fornire i dati necessari ad individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del suo sito internet.

Secondo il **comma 5**, il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all'agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata dallo stesso agente sul proprio sito internet entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge; nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato.

Il **comma 6** precisa che nella predetta dichiarazione il debitore dovrà inoltre assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. Tali giudizi verranno sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estinguerà a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non saranno integralmente pagate (e, quindi, ai sensi del comma 14, la definizione non si perfezionerà), la sospensione del giudizio sarà revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.

Il **comma 7** dispone che la dichiarazione già presentata ai sensi del comma 5 possa essere integrata entro il 30 aprile 2019.

Il **comma 8** stabilisce che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione – e, quindi, a titolo di capitale e di interessi iscritti a ruolo, di aggio, di spese esecutive e di diritti di notifica della cartella di pagamento – si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest'ultima.

In base al **comma 9**, restano, comunque, definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo, relativamente ai debiti definibili, anche anteriormente alla definizione.

Il **comma 10** disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, che determinerà, oltre la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (lett. a) e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione (lett. b):

- l'inibizione all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data (lett. c);
- il divieto di avviare nuove procedure esecutive (lett. d), nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo (lett. e);
- la condizione di "non inadempienza" (e, perciò, di "regolarità") del debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex art. 28-ter del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000,00 euro, all'atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del DPR n.



602/1973 e DM n. 40/2008) (lett. f). In tal modo, l'agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli articoli 48-bis e 72-bis del DPR n. 602/1973, nonché del DM n. 40/2008.

Nel **comma 11** si dispone che l'agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, debba comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l'ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Il **comma 12** individua le modalità di pagamento delle somme dovute, consentendo, in particolare, di utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA (art. 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145/2013).

Il **comma 13** prevede, anzitutto, alla lettera a), che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione siano automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 602/1973. La successiva lettera b) permette al debitore che ha aderito alla definizione di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, l'estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. In tale contesto resta naturalmente fermo, a fini antielusivi, quanto prescritto dalle norme penali (cfr. art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74/2000) in caso di sottrazione fraudolenta di beni alla procedura di riscossione coattiva.

Il **comma 14** precisa che, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento di una sola rata, la definizione è inefficace e i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo; in tal caso, l'agente della riscossione proseguirà l'attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non potrà più essere rateizzato.

Il **comma 15** ricomprende nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sez. prima, della legge n. 3/2012 (avente ad oggetto l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore), che potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Il **comma 16** ripropone le previsioni dell'art. 6, comma 10, del decreto-legge n. 193/2016 in merito all'esclusione dalla definizione agevolata: dei recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione europea (lett. a); dei crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (lett. b); delle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (lett. c); delle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali (lett. d).

In virtù del **comma 17**, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione si applicherà limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'art. 27, sesto comma della legge n. 689/1981.

Il **comma 18**, afferente ai soggetti in procedura concorsuale, riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione.

Il **comma 19** stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo contenuto nei carichi definiti e disciplina le modalità operative da seguire per l'eliminazione di tali carichi dalle scritture contabili degli enti creditori. In tale contesto sono apportate modifiche anche al termine di rendicontazione agli enti creditori previsto per le precedenti definizioni agevolate.

Il **comma 20** dispone lo slittamento dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione. Tale slittamento si rende necessario in ragione



dell'esigenza di attendere gli esiti della nuova procedura di definizione agevolata prevista dall'articolo in commento.

Il **comma 21**, differendo alla nuova data del 7 dicembre 2018 la scadenza dei termini già fissati a luglio, settembre e ottobre 2018 per il pagamento della prima o dell'unica rata della definizione agevolata di cui all'art. 1 del DL n. 148/2018, consente ai debitori che avevano aderito a tale definizione agevolata di effettuare entro il predetto nuovo termine il pagamento della o delle rate dovute ai fini di tale definizione (già in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018), altresì permettendo loro di fruire del differimento automatico del versamento delle somme residue dovute ai medesimi fini; tale versamento – che, in forza dell'espressa clausola di salvezza di *"quanto previsto dall'articolo 4"*, il contribuente effettuerà detraendo dall'importo dovuto per la definizione agevolata l'ammontare dei debiti che rientrino nello stralcio di cui al predetto articolo 4 – potrà essere effettuato in dieci rate semestrali consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo (pari al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge) a partire dal 1° agosto 2019 e, quindi, ad un tasso più ridotto rispetto a quello (2% annuo) stabilito per i carichi ricompresi nella nuova definizione prevista dal comma 1. Nessun adempimento è a tal fine previsto a carico dei debitori, cui l'agente della riscossione trasmetterà, entro il 30 giugno 2019, apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle ulteriori rate rideterminate.

Il comma 21 dispone, inoltre, l'applicazione, anche ai debitori in parola, delle previsioni recate dal precedente comma 12, lett. c) (facoltà di pagare mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA), nonché, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, di quelle di cui al comma 13, lettera b), (permettendo, in tal modo, al debitore di beneficiare dell'estinzione delle procedure esecutive pregresse, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo).

Il **comma 22** consente, in ogni caso, di procedere al pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 (e, quindi, senza interessi), delle rate differite automaticamente ai sensi del comma 21.

Il **comma 23** preclude l'accesso alla nuova definizione agevolata ai soggetti che non provvederanno a versare le rate dovute per la definizione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 148/2017 che, secondo il comma 21 dell'articolo in esame, devono essere corrisposte entro il 7 dicembre 2018. Resta inteso che la definizione in commento si perfeziona comunque, allorché le somme non versate si riferiscano a quelle oggetto di stralcio ai sensi dell'articolo 4 (secondo quanto già chiarito in relazione al comma 21).

Il **comma 24** permette anche ai soggetti colpiti dai simi dell'Italia centrale degli anni 2016 e 2017 di effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata ex art. 6 del decreto-legge n. 193/2016 e ex art. 1 del decreto-legge n. 148/2017 in dieci rate a partire dal 31 luglio 2019 ovvero, entro tale data, in unica soluzione. Ciò, relativamente a tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, indipendentemente dalle scadenze originariamente fissate dalle relative norme di riferimento.

Il **comma 25**, infine, ammette alla nuova procedura di "rottamazione" anche i soggetti che non hanno perfezionato la definizione prevista dall'art. 6 del decreto-legge n. 193/2016, nonché coloro che, dopo aver aderito a quella di cui all'art. 1 del DL n. 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016 (cfr. comma 8, lett. b), n. 1, del medesimo art. 1).

Art. 4 - Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

L'articolo 4 prevede, al **comma 1**, che siano automaticamente annullati i debiti di importo residuo (calcolato alla data di entrata in vigore del decreto) fino a mille euro, calcolato alla data di entrata in



vigore del decreto-legge e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire gli adeguamenti tecnico-informatici e contabili necessari ad effettuare l'operazione di annullamento; nondimeno – come già esposto in relazione all'art. 3 – l'annullamento di tali debiti può dar luogo a deduzione ad opera del contribuente in occasione del versamento, entro il 7 dicembre 2018, di quanto dal medesimo dovuto per la definizione agevolata di cui all'art. 1 del DL n. 148/2018 saldo del. In tal modo verrà realizzata una operazione contabile di "pulizia del magazzino" che consentirà all'ente l'efficientamento dell'attività di riscossione. La stessa disposizione stabilisce che, ai fini del conseguente scarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'elenco delle quote riferite ai medesimi crediti sia trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato n. 1 del decreto direttoriale del 15 giugno 2015. Relativamente alle medesime quote, viene, altresì, prevista – mediante rinvio alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 529, della legge n. 228/2012 – che non si applichino gli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 e, fatti salvi i casi di dolo, non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

Al **comma 2**, vengono stabilite le regole di imputazione di acquisizione delle somme eventualmente versate con riferimento ai debiti oggetto della previsione di cui al comma 1.

Al **comma 3** viene stabilito che per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione debba presentare, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e che il relativo onere, da soddisfarsi, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, senza interessi, sia posto a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi, invece, si prevede che la richiesta debba essere presentata al singolo ente creditore, che provvederà direttamente al rimborso agli stessi termini e condizioni.

Al **comma 4** si precisa che le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'**articolo 3**, comma 16, lettere a), b) e c) del decreto-legge, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Art. 5 - Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie Unione europea

La norma, riprendendo nella sostanza, le disposizioni recate dall'art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225, che avevano previsto e disciplinato la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, estende tale possibilità anche ai debiti tributari affidati ai medesimi agenti fino al 31 dicembre 2017, concernenti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

La norma, garantendo sia all'erario unionale sia a quello nazionale, la riscossione integrale dei tributi di rispettiva spettanza (dazi ed IVA) risulta compatibile con l'ordinamento unionale.

Oggetto della "sanatoria", previo pagamento integrale dei tributi, sono, infatti, le sole sanzioni e, parzialmente gli interessi moratori (comunque dovuti in base alle disposizioni del Codice doganale dell'Unione, Reg. (UE) n.952/2013, a partire dal 1° maggio 2016 fino al 31 luglio 2019, per debiti afferenti le risorse proprie tradizionali).



Quanto all'esonero dalle sanzioni connesse a violazioni di carattere doganale non sussistono invece particolari vincoli di fonte europea.

Il comma unico disciplina le particolari modalità procedurali di adesione rispetto a quelle previste per gli altri tributi oggetto di definizione, disciplinati dal presente decreto.

Art. 6 - Definizione agevolata delle controversie tributarie

L'articolo 6, al comma 1, consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie relative ad atti privi di natura impositiva, in quanto finalizzati alla mera liquidazione e riscossione delle somme dovute. La definizione avviene a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinato a norma dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ("Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.").

Il comma 2 prevede tuttavia che, qualora l'Agenzia delle entrate risulti soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione può avvenire con il pagamento della metà del valore della controversia nel caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado e di un quinto dello stesso, nel caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. Per il caso di soccombenza parziale le medesime misure si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente.

Nel caso in cui sia intervenuta sentenza di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado senza decisione, in coerenza con la previsione dell'articolo 68, comma 1, lett. c-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 in materia di riscossione in pendenza del giudizio di rinvio.

Il comma 3 stabilisce che le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente articolo. Se la controversia riguarda esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi, per la definizione non è dovuto alcun importo, sempre che il rapporto relativo ai tributi cui si riferiscono tali stesse sanzioni sia stato oggetto di definizione, anche diversa da quella in esame. In mancanza di definizione del predetto rapporto tributario, la controversia va definita secondo le modalità previste dal comma 1.

Il comma 4 precisa che sono interessate dalla definizione le controversie nelle quali il ricorso in primo grado sia stato notificato entro la data di entrata in vigore del decreto e per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione.

Ai sensi del comma 5, non possono essere definite le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Il comma 6 stabilisce che il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento degli importi dovuti ovvero della prima rata. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. È prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute per la definizione, secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di venti rate trimestrali. Non è ammesso il



pagamento tramite compensazione e non sono rateizzabili gli importi fino a mille euro. Il termine per il pagamento delle somme dovute per la definizione o della prima rata è fissato al 31 maggio 2019.

Ai sensi del **comma 7**, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della lite è subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), n. 2, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dal comma 21 dell'articolo 3.

Il **comma 8** afferma che, in presenza di autonome controversie, occorrerà presentare una distinta domanda di definizione, entro il 31 maggio 2019, esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma, si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Il **comma 9** prevede che dagli importi dovuti per la definizione delle controversie vanno scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, vale a dire gli importi versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli versati ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione. I restanti importi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 148 del 2017 resteranno quindi dovuti nell'ambito della definizione delle liti. In ogni caso, la definizione agevolata della controversia non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore dell'articolo in commento.

Ai sensi del **comma 10**, le controversie definibili sono sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l'ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020.

Il **comma 11** prevede che, per le controversie definibili, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali, di riassunzione e per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di entrata in vigore dell'articolo in commento fino al 31 maggio 2019.

In base al **comma 12**, il diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Si consente l'impugnazione del diniego entro sessanta giorni, dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Il **comma 13** dispone che il processo si estingue con decreto presidenziale in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Si prevede quindi che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.

Il **comma 14** prevede che, nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, la stessa giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.

Il **comma 15** fa quindi rinvio ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'adozione delle modalità di attuazione delle norme in esame.



Infine, il **comma 16** dà facoltà agli enti territoriali di stabilire, entro il 31 marzo 2019, l'applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

La deflazione del contenzioso tributario operata con il presente articolo determinerà effetti di minori spese, allo stato, non quantificabili.

Art. 7 - Regularizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti

La norma riconosce la possibilità, per le società e le associazioni dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, di regolarizzare, con versamento volontario, i periodi d'imposta previsti dalla disposizione in materia di dichiarazione integrativa speciale e di definire in via agevolata gli atti di accertamento e le liti pendenti.

In particolare, la disposizione prevede che i predetti soggetti:

- a) possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale di cui all'art. 9 nel limite di euro trentamila per singola imposta e per periodo d'imposta;
- b) in presenza di avvisi di accertamento possano procedere alla definizione agevolata riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'IVA (dovuta per intero) ed al 5 per cento delle sanzioni comminate e dell'ammontare degli interessi;
- c) possano procedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti con il versamento volontario del:

- 1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore **del presente decreto**, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

- 2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;

- 3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore **del presente decreto**

In relazione alle predette lettere b) e c), la disposizione prevede, inoltre, una preclusione generale alla possibilità di regularizzazione nelle ipotesi in cui l'ammontare delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP.

Art. 8 - Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

L'articolo in esame reca disposizioni per la definizione agevolata dei debiti tributari dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui prodotti liquidi da inalazione, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504/1995 e successive modificazioni (testo unico delle accise). Sono esclusi dalla definizione i debiti dovuti in esecuzione di sentenze passate in giudicato.

La norma stabilisce che la definizione agevolata è effettuata con il versamento di un importo pari al 5 per cento dell'imposta dovuta e non versata e che non sono dovuti né interessi, né sanzioni.



Art. 9 - Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale

L'articolo 9, disciplina l'istituto della dichiarazione integrativa speciale (di seguito DIS) allo scopo di stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e consentire ai contribuenti di riparare alle infedeltà dichiarative passate, proseguendo nel percorso di consolidamento di un rapporto col Fisco improntato alla reciproca fiducia, secondo le linee guida tracciate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed avviato con le norme contenute nell'art. 1, commi 634 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Il **comma 1** prevede che i contribuenti possono presentare all'Agenzia delle entrate una DIS entro il 31 luglio 2019 per correggere errori ed omissioni compiuti integrare basi imponibili che dovevano essere dichiarate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto. La norma precisa che l'integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo ai fini delle imposte predette e comunque, di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. Considerato che il primo periodo della norma accanto alle imposte prevede anche ritenute e contributi previdenziali, si precisa che resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l'integrazione. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro. Il **comma 2** stabilisce che il maggior imponibile oggetto di integrazione o di emersione è tassato senza l'applicazione di sanzioni, interessi ed altri oneri accessori. Ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore degli immobili all'estero, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e dell'imposta regionale sulle attività produttive si applica un'imposta sostitutiva con un'aliquota pari al 20% sul maggior imponibile IRPEF o IRES. Si applica il 20 per cento sulle maggiori ritenute dichiarate. A fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica l'aliquota media, determinata secondo il meccanismo di calcolo previsto dalla norma e, nell'ipotesi in cui essa non è determinabile, si applica l'aliquota ordinaria prevista dall'art. 16 del d. P. R. 633 del 1972, n. 633.

Il **comma 3** disciplina le modalità di presentazione della DIS, dell'effettuazione del versamento e di perfezionamento della procedura. La DIS può essere presentata per uno o più periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini dell'accertamento e di contestazione o irrogazione delle sanzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche del raddoppio dei termini previsto dall'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione ovvero può essere rateizzato in dieci rate semestrali. La procedura si perfeziona dal versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.

Il **comma 4** prevede che, nell'ipotesi in cui i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle somme di cui al comma 3, lettera b), la dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati. Per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.

Il **comma 5** dispone che nella dichiarazione integrativa speciale di cui al presente articolo non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del TUIR. Inoltre, la dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale



maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa, è versata secondo le modalità previste dal presente articolo.

Il **comma 6**, prevede che, fermo restando il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai soli elementi oggetto dell'integrazione si applica l'articolo 1, comma 640, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Il **comma 7** dispone che la dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente. Inoltre la procedura non è esperibile se il contribuente non ha presentato tutte le dichiarazioni fiscali che aveva l'obbligo di presentare per gli anni di imposta dal 2013 al 2016 e se il medesimo contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura di cui al presente articolo.

Il **comma 8** statuisce che la procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato nonché per i redditi prodotti in forma associata di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo unico con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

Il **comma 9** dispone che chi si avvale fraudolentemente della procedura allo scopo di far emergere attività finanziarie e patrimoniali provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. Inoltre, in tali ipotesi, continuano ad applicarsi gli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e l'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306.

Il **comma 10** stabilisce inoltre che l'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse, allo scopo di potenziare ed integrare le basi informative utilizzate per il contrasto all'evasione fiscale ed all'economia non osservata.

Il **comma 11** prevede che con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi.

Il **comma 12** prevede che le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 3, lettera a), siano destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e che in tale Fondo sia eventualmente iscritta una dotazione corrispondente al maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario, derivante dall'emersione di base imponibile indotta dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale.

CAPO II

Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali e di innovazione del processo tributario

Art. 10 – Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica



Con l'obiettivo di non differire ulteriormente l'entrata in vigore della fatturazione elettronica (stabilita per il 1° gennaio 2019) e di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici - volti a recepire anche le prospettate modifiche recate all'articolo 21, comma 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - la norma attenua, per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, i soli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa seppur tardivamente.

In particolare, non si applica alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l'imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione.

In particolare, laddove il cessionario abbia detratto l'imposta in assenza di una fattura elettronica, lo stesso sarà indenne dalle sanzioni se il documento è emesso anche avvalendosi della regolarizzazione disposta dall'articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 entro i termini della propria liquidazione periodica; sarà invece soggetto alle sanzioni, seppur in misura ridotta, se la regolarizzazione avviene entro i termini della liquidazione periodica successiva.

Resta impregiudicato il ricorso allo strumento del cosiddetto ravvedimento operoso.

Art. 11- Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

La norma, con valenza generale (e dunque al di là della sola fatturazione elettronica), consente l'emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni che le stesse documentano.

La previsione, pur ampliando, in linea con la direttiva n. 2006/112/CE, il termine per l'emissione delle fatture, non muta l'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione.

Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell'operazione ne deve dare evidenza nel documento stesso. Il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione.

Nel presupposto che la fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa utilizzando il sistema di interscambio, è necessario che nel più ampio arco temporale riconosciuto dalla norma (10 giorni) sia effettuata anche tale trasmissione.

Tenendo in considerazione i necessari adeguamenti dei sistemi attualmente in uso, la decorrenza della nuove disposizioni è fissata al 1° luglio 2019, ferme restando le attenuanti introdotte in ambito sanzionatorio, per il primo semestre 2019, per effetto delle modifiche recate all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Art. 12- Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

La norma, in un'ottica di semplificazione, modifica i termini di registrazione delle fatture emesse.

In particolare, tutte le fatture emesse, ossia quelle cd. "immediate", quelle cosiddette "differite/riepilogative" di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera a), quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti Ue (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera c)), ed infine, quelle emesse per documentare le prestazioni di servizi rese a/ricevute da soggetti extraUe (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera d)) [le ultime tre da emettere al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione], devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Ciò consentirà di liquidare correttamente l'imposta a debito di periodo.

La norma conserva l'eccezione prevista per le operazioni di "cessione di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente" (articolo 21,



comma 4, terzo periodo lettera b)), disponendo che le fatture emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni devono essere registrate entro il 15 del mese successivo al mese di emissione e con riferimento al medesimo mese, consentendo di fatto lo slittamento dell'esigibilità dell'imposta.

Tale norma è coerente anche con la modifica recata all'articolo 21 comma 4 che, a partire dal 2019, consentirà l'emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni.

Art. 13- Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

La disposizione, in un'ottica di agevolazione per i contribuenti, abroga la numerazione progressiva delle fatture prevista dall'articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972. Tale adempimento risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di interscambio.

Art. 14- Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA

In base alla normativa vigente, come chiarito da recenti documenti di prassi adottati a seguito della modifica del termine entro cui il diritto alla detrazione può essere esercitato, il cessionario/committente può detrarre l'imposta, previa registrazione della fattura di cui è in possesso, nella liquidazione relativa al mese in cui la fattura stessa è stata ricevuta.

Tenuto conto dei termini concessi per la emissione della fattura, in particolare di quella cd "differita", e dei tempi di recapito della fattura elettronica - la quale potrebbe essere recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l'imposta diventa esigibile - la norma prevede una modifica al d.P.R. n. 23 marzo 1998, n. 100, finalizzata ad evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione. Il periodo inserito nell'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100, prevede quindi che il cessionario/committente possa computare l'IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l'imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo. In tale evenienza l'imposta deve essere detratta nell'anno di ricezione del documento.

Art. 15- Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

La previsione mira ad allineare il testo dall'articolo 1, comma 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 al provvedimento di autorizzazione alla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato il nostro Paese ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi "stabiliti" sul territorio italiano

Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

Il presente articolo apporta modifiche agli articoli del decreto legislativo n. 546/92 che disciplinano il processo tributario telematico ed inserisce dei nuovi articoli che agevolano le procedure in materia di potere di certificazione di conformità con riguardo a copie di atti, provvedimenti e documenti detenuti in originale o copia conforme dalla parte processuale o estraibili dal fascicolo processuale telematico, nonché la possibilità di attivare l'udienza a distanza.

In particolare nell'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546/92 rubricato "Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici" sono apportate delle modifiche ai commi 1, 2 e 3.

Nel comma 1 dell'articolo 16-bis, il quarto periodo viene sostituito con un nuovo periodo che dispone che la comunicazione effettuata dagli Uffici di segreteria ed andata a buon fine ad uno dei difensori che compongono il collegio difensivo si considera efficace ai fini del perfezionamento della comunicazione effettuata dai predetti Uffici.



Il successivo comma 2 disciplina le comunicazioni a carico degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie stabilendo che nel caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o qualora lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (esempi: casella di PEC piena ovvero PEC non più attiva) le comunicazioni si intendono perfezionate con il deposito in Commissione tributaria.

Diversamente, nelle predette ipotesi, le notificazioni si intendono perfezionate con il deposito in Commissione tributaria solo laddove sono state esperite preventivamente le procedure di notifica indicate nell'articolo 16.

Con le modifiche introdotte al comma 3 dell'articolo 16-bis viene disposta l'obbligatorietà delle notifiche e dei depositi telematici nell'ambito del processo tributario. Infatti, viene previsto che le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. Il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione eccezionalmente, qualora il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, possono autorizzare con provvedimento motivato il deposito con modalità diverse da quelle disciplinate con il predetto decreto n. 163/2013. Il successivo comma 3-bis consente alla parte che si difende personalmente la facoltà di avvalersi delle procedure informatiche per le notifiche e i depositi dei ricorsi tributari.

La norma introdotta è diretta a rendere obbligatorie nel processo tributario le modalità telematiche nell'ambito delle notifiche e depositi degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali, le quali risultano oggi già esperibili dalle parti processuali seppur in modo facoltativo.

Viene introdotto il nuovo comma 3-bis dell'articolo 16-bis in base al quale anche le parti che stanno in giudizio senza l'assistenza di un difensore, diverse dagli uffici impositori, possono utilizzare le modalità telematiche, laddove indichino nel ricorso o nel primo atto difensivo una PEC, anche non presente nei pubblici elenchi, presso la quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Sulla base di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo le disposizioni contenute nei suddetti commi 3 e 3-bis dell'articolo 16-bis del D.lgs. n. 546/92, si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso e appello notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

La lettera b) del comma 1 del presente articolo inserisce disposizioni mutuare dalla disciplina vigente in materia di processo civile e amministrativo. Infatti, con il nuovo articolo 25-bis del decreto legislativo n. 546/92, si attribuisce al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di attestare la conformità dei documenti informatici depositati ad un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme dai citati soggetti. Viene consentito agli stessi, altresì, di estrarre e attestare la conformità di copie analogiche o informatiche di atti e provvedimenti, anche allegati alle comunicazioni delle Commissioni tributarie, presenti nel fascicolo informatico. Nel compimento dell'attestazione di conformità, che avviene secondo le disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale (CAD), i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali. L'estrazione di copie autentiche esonera i difensori dal pagamento dei diritti di copia.

Il comma 2 dell'articolo in esame interviene per fornire una corretta interpretazione delle disposizioni attualmente vigenti contenute nell'articolo 16-bis del d.lgs. n. 546/92, nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 163/2013 in materia di processo tributario telematico. Ciò al fine di garantire il corretto svolgimento del processo e quindi la tutela del diritto alla difesa, nel rispetto del principio del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione. Con le disposizioni ivi contenute, viene, infatti, stabilito che le parti, nei due gradi di giudizio di merito e nelle more dell'introduzione dell'obbligatorietà del PTT, possono liberamente utilizzare le



procedure informatiche per le notifiche e i depositi degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte (carta o telematico). Tale facoltà è prevista, pertanto, in ogni grado di giudizio e anche se il giudizio di primo grado si è svolto interamente con modalità cartacea in quanto il telematico non era attivo nella regione, ovvero nessuna delle parti, nonostante l'attivazione del PTT, abbia esercitato detta facoltà. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, del regolamento n. 163/13, laddove viene stabilita l'obbligatorietà per la parte di utilizzare le modalità telematiche in secondo grado laddove la stessa modalità sia stata utilizzata in primo grado.

Il comma 3 del presente articolo disciplina i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche. Al riguardo viene stabilito che il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a fornire detta prova con le modalità indicate nei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 9 della legge 21 gennaio 1994, n. 53. Pertanto, qualora i predetti soggetti non possano procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 16-bis del d.lgs. n. 546/92, gli stessi estraggono copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attestano la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23 del CAD. La medesima modalità si applica laddove è necessario fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche. I soggetti nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

Il successivo comma 4 disciplina la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Viene previsto, infatti che su apposita richiesta di una delle parti indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo, è possibile attivare l'udienza a distanza mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di ascoltare quanto viene detto in udienza. Il luogo del domicilio indicato dalla parte processuale è equiparato all'aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione ai fini della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare gradualmente l'udienza pubblica a distanza. Per garantire una efficiente organizzazione delle udienze a distanza, viene stabilito che almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

CAPO III

Altre disposizioni fiscali

Art. 17 - Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

La disposizione è volta a completare la razionalizzazione e semplificazione del processo di certificazione fiscale, avviato con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, mediante l'introduzione, nella normalità dei casi, dell'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il superamento dell'attuale regime opzionale di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi può consentire di:

- eliminare alcuni adempimenti contabili in vigore ancora oggi sulla base di disposizioni introdotte a partire dalla metà degli anni '70 dello scorso secolo, quali quelli di tenuta del



registro dei corrispettivi ed emissione e conservazione di documenti, gli scontrini e le ricevute fiscali, alternativi alla fattura;

- semplificare e armonizzare i processi (e quindi i documenti) di certificazione dei corrispettivi derivanti dalle operazioni B2B e B2C, in un'ottica "cittadino-centrica" e "contribuente-centrica", mantenendo coerenza con la disciplina comunitaria in materia e tenendo conto del rilevante impatto che tale semplificazione avrebbe sia sulla normativa nazionale che sulle abitudini dei cittadini-consumatori finali e dei contribuenti IVA (oltre che sui processi dell'Amministrazione finanziaria). La semplificazione/armonizzazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi, peraltro, se eseguita in modalità elettronica rappresenterebbe il presupposto per acquisire tempestivamente e in modalità sicura per l'Agenzia delle entrate i dati di tali certificazioni, completando le basi per attuare le disposizioni di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 127 del 2015 in tema di supporto, da parte dell'Agenzia, nella fase di compilazione della dichiarazione IVA, dei redditi e nella liquidazione delle imposte, soprattutto rivolta agli operatori IVA di piccole dimensioni;
- potenziare i processi di analisi del rischio e controllo preventivo dei fenomeni evasivi, consentendo all'Amministrazione finanziaria di intervenire in fase pre-dichiarativa con strumenti di spinta alla compliance (comunicazioni) e di ridurre l'invasività dei controlli;
- creare i presupposti per stimolare la diffusione dei pagamenti elettronici;
- proseguire la spinta alla digitalizzazione del Paese, aprendo occasioni per far nascere servizi e processi ad alto valore aggiunto che, nel medio periodo, riducono i costi ed efficientando i processi aziendali.

La disposizione, vincolando alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi in modalità sicura e inalterabile, pone come condizione indispensabile – anche per semplificare la quotidianità degli operatori – la necessità, per questi ultimi, di dotarsi di strumenti hardware e software attraverso cui effettuare la predetta memorizzazione e trasmissione. Tali strumenti, i cc.dd. *Registratori Telematici* (RT) – sono già stati definiti e regolamentati dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e oggi utilizzati dai soggetti che hanno esercitato l'opzione di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'attuale art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015.

L'Agenzia delle entrate, peraltro, ha la possibilità di regolamentare ulteriori strumenti per effettuare l'adempimento, come ad esempio una procedura web gratuita (similare a quella già messa a disposizione per la fattura elettronica) utilizzabile anche da tablet o smartphone ovvero POS evoluti in grado di trasmettere sia i dati dei corrispettivi sia l'informazione dell'effettuazione del pagamento elettronico. L'orizzonte temporale di realizzazione di tali ulteriori soluzioni tecniche sarebbe necessariamente almeno 1 anno.

Peraltro, i tempi di entrata in vigore dell'obbligo sono condizionati:

- dalla capacità dei produttori dei registratori di cassa telematici di effettuare gli adeguamenti del parco macchine oggi esistente, producendo ed immettendo sul mercato gli apparecchi in grado di sostituire i registratori di cassa non adeguabili;
- dalla connettività internet delle varie zone all'interno del territorio nazionale.

Per i motivi su esposti, la proposta normativa prevede:

- una entrata in vigore dell'obbligo graduale e, in particolare, dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400 mila euro (pari a circa 260.000 soggetti) e, dal 1° gennaio 2020, per tutti gli altri;
- un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale possono essere dettati specifici esoneri dagli adempimenti in esame
- un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, con il quale possono essere stabiliti specifici esoneri legati al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati;
- un'agevolazione finanziaria per l'adattamento ovvero l'acquisto di un registratore telematico da usufruire, per l'acquirente, sotto forma di sconto al momento dell'esecuzione dell'adeguamento



o dell'acquisto del prodotto e da recuperare, per il venditore del prodotto, in compensazione attraverso il modello F24.

Inoltre, al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti a carico dei soggetti che vendono farmaci, per tali operatori la proposta prevede la possibilità di ottemperare all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante gli strumenti e i canali tematici oggi utilizzati per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. In tale evenienza la trasmissione andrà effettuata giornalmente e non più mensilmente. L'anticipazione, in linea con l'obbligo posto a carico degli altri operatori, consentirà, la partecipazione alla lotteria anche con riferimento alla spesa in esame. Sono aggiornate le disposizioni contenute nell'articolo 4 del dlgs n. 127 del 2015 al fine di tener conto che l'invio telematico dei corrispettivi non sarà più opzionale ma obbligatorio e per meglio definire l'agevolazione consistente nell'abolizione dei registri IVA. Si chiarisce, infatti, che resta l'obbligo di tenuta del registro degli incassi e dei pagamenti di cui all'articolo 18 comma 2 del DPR n. 600 del 1973 e che l'abolizione non opera per coloro che si avvalgono delle disposizioni del successivo comma 5 del medesimo articolo 18.

Art. 18 - Rinvio lotteria dei corrispettivi

La disposizione fissa al 1° gennaio 2020 la partenza della c.d. "lotteria dei corrispettivi", introdotta dalla legge n. 232 del 2016 (art. 1, commi da 537 a 544 e seguenti), al fine di consentire ai produttori dei cosiddetti registratori di cassa telematici di adeguare il software degli stessi per consentire la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate non solo del dato cumulato dei corrispettivi giornalieri, ma anche i dati puntuali della singola operazione (data, importo e modalità di pagamento), compreso il CF del cliente: solo attraverso l'acquisizione di tali informazioni, infatti, sarà possibile per l'Amministrazione finanziaria concretizzare i processi automatici di estrazione a sorte. La data di partenza è coerente con l'avvio dell'obbligo generalizzato di trasmissione dei corrispettivi, ed evita distorsioni concorrenziali tra operatori già strutturati per obbligo o per scelta all'invio dei dati, rispetto a quelli che legittimamente non hanno ancora attuato gli opportuni investimenti.

Art. 19 - Disposizioni in materia di accisa

Commi 1 e 2

L'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha stabilito che, ai combustibili impiegati in impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, si debbano applicare le aliquote di accisa previste per la produzione di energia elettrica, rideterminate in relazione ai coefficienti da individuare con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze.

Il successivo comma 2 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2017, per la produzione combinata di energia elettrica e calore, continuano ad applicarsi, per la determinazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote fissate per la produzione di energia elettrica, i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la Deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, ridotti del 12%.

In fase di predisposizione del predetto decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono emerse forti criticità in relazione agli effetti che sarebbero derivati dalla concreta attuazione del nuovo criterio di tassazione previsto dal citato comma 1 dell'art. 3-bis. In particolare tale criterio, a causa dell'eterogeneo rendimento elettrico degli impianti cogenerativi in questione, avrebbe comportato notevoli e ingiuste variazioni del livello di tassazione fino a quel momento applicato. In tal senso la disposizione prevista dal predetto comma 1 dell'articolo 3-bis non ha mai trovato concreta attuazione. Il legislatore ha provveduto infatti, a differire l'entrata in vigore con successivi interventi normativi. Tale differimento ha esaurito la sua efficacia il 31 dicembre 2017 non essendo



stata introdotta alcuna disposizione di ulteriore proroga di tale termine e di conseguenza si è venuto a creare un vuoto normativo in materia.

Nel contesto sopra delineato, è intervenuta, di recente anche la sentenza del 7 marzo 2018 (causa C-31/17) della Corte di Giustizia dell'Ue, che ha statuito un importante principio in materia di applicazione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati negli impianti di cogenerazione di cui trattasi. In particolare, il predetto Organo di giustizia dell'Ue, ha stabilito l'obbligo di determinare sia la quota parte di prodotto energetico utilizzata per produrre elettricità che la quota parte del medesimo prodotto energetico destinata alla produzione di calore; ciò al fine di applicare, a ciascuna quota parte, le pertinenti aliquote di accisa.

Si evidenzia altresì che, come si legge espressamente nella medesima sentenza, spetta solo agli Stati membri (in assenza di indicazioni ravvisabili in tal senso nella direttiva 2003/96/CE) determinare le modalità per valutare sia la predetta quantità di prodotto energetico necessaria a produrre una data quantità di elettricità che, per differenza, la suddetta quantità del medesimo prodotto energetico che risulta essere stata utilizzata per produrre il calore generato dall'impianto di cogenerazione.

Alla luce di quanto sopra il criterio di tassazione attualmente delineato dal predetto comma 1, dell'articolo 3-bis, potrebbe risultare in contrasto sia con i principi contenuti nella direttiva 2003/96/CE che disciplina la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sia con quanto statuito dalla più volte richiamata sentenza della Corte di giustizia, tenuto conto che il medesimo comma 1 prevede l'applicazione di una aliquota di accisa unitaria all'intero quantitativo di prodotto energetico introdotto in un impianto cogenerativo.

In tale complessa situazione, considerata l'evidente necessità di un superamento delle criticità sopra evidenziate, è stato predisposto lo schema di norme in illustrazione avente l'obiettivo di stabilire, in aderenza a quanto esposto nella sentenza della Corte di giustizia in parola, le modalità per determinare, attraverso la fissazione di appositi consumi specifici convenzionali, la quantità di prodotto energetico necessaria a produrre una data quantità di elettricità definendo così, in modo più organico e compiuto, il quadro giuridico di riferimento in materia di tassazione dei combustibili impiegati nei predetti impianti di cogenerazione.

In particolare, si evidenzia che, con il comma 1 dello schema in illustrazione, sono apportate, con decorrenza dal 1° dicembre 2018, talune modifiche al punto 11 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (testo unico accise). In particolare attraverso la modifica introdotta da tale comma 1 si stabilisce che, in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, il quantitativo di prodotto energetico impiegato per la produzione di energia elettrica venga determinato utilizzando i consumi specifici convenzionali fissati nel medesimo comma 1.

Tale norma intende quindi colmare il descritto vuoto normativo esistente rendendo strutturale l'applicazione dei consumi specifici convenzionali già utilizzati.

Il comma 2, prevede, alla lettera a), l'abrogazione, a decorrere dal 1° dicembre 2018 del citato comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 16 del 2012, per le motivazioni sopra illustrate.

Con la successiva lettera b) del predetto comma 2 dello schema di norme in illustrazione infine si provvede a modificare, dal 31 dicembre 2017 al 30 novembre 2018, la data prevista dal citato articolo 3-bis, comma 2; ciò al fine di non interrompere la continuità applicativa tra le disposizioni in illustrazione e quelle previgenti riguardanti il differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al più volte menzionato comma 1 dell'articolo 3-bis.

Comma 3

L'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 3, lettera b) prevede l'adozione, entro il 30 novembre 2018, di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli volto ad aumentare, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante. Tale disposizione fornisce la copertura degli oneri derivanti da quanto stabilito dal medesimo articolo 19 in relazione alla disciplina ACE (aiuto crescita economica) a partire dall'anno 2019. In vista della probabile soppressione della misura in argomento a decorrere dal 1° gennaio 2019, la proposta normativa mira, per il momento, ad eliminare il riferimento al termine previsto per l'adozione del



provvedimento direttoriale sopra menzionato. Ciò nelle more di quanto sarà definitivamente stabilito nella legge di bilancio per l'anno 2019.

Art. 20 - Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi

La norma intende disciplinare i criteri del rapporto di controllo ai sensi del quale risulta integrato il vincolo finanziario, necessario per l'applicazione della disciplina del gruppo IVA, prevista dal titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, n. 633, in relazione ai gruppi Bancari Cooperativi.

In base alla normativa vigente, la costituzione del gruppo IVA presuppone l'esistenza di un vincolo finanziario costituito da un rapporto di controllo di diritto, diretto o indiretto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, che richiede alla controllante di disporre della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria della società controllata.

Il Gruppo Bancario Cooperativo (GBC), costituito ai sensi della legge di riforma del settore del credito cooperativo (decreto-legge n. 18 del 2016, convertito dalla legge 8 aprile 2016, n. 49), si caratterizza per particolari regole di costituzione dettate dal TUB.

La peculiare normativa del settore del credito cooperativo obbliga, infatti, le banche cooperative ad aderire al GBC sulla base del contratto di coesione, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione per le BCC-CR neocostituite (ex art. 33, comma 1-bis del T.U.B.) e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (ex art. 2, commi 3 e 4 del D.L. n.18/2016, convertito in L. n. 49/2016).

In particolare, l'art. 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato in sede di riforma delle BCC, prevede che la società capogruppo eserciti l'attività di direzione e coordinamento sulle banche aderenti al gruppo sulla base al citato contratto. La Capogruppo, in base alla normativa richiamata, deve essere una società costituita in forma di società per azioni, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo. Il medesimo contratto di coesione deve assicurare tra l'altro, oltre che l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria.

Per effetto della normativa che regola il settore del credito cooperativo, pertanto, il rapporto di controllo, idoneo ad individuare il vincolo finanziario ai fini della costituzione del gruppo IVA, non è ravvisabile all'interno del GBC nell'esercizio maggioritario del voto assembleare, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n.1 del codice civile, bensì nell'esercizio dei poteri esercitati dalla capogruppo per effetto delle condizioni contrattuali dettate dal peculiare contratto di coesione.

La Commissione UE, nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 2 luglio 2009, ha fornito le linee guida sulle modalità di attuazione del Gruppo IVA, con la finalità di garantire l'attuazione uniforme, nel rispetto dei principi fondamentali del sistema comunitario. In particolare, per quanto concerne la individuazione del vincolo finanziario, la Commissione in tale sede ha ritenuto che possa farsi riferimento ad una percentuale di partecipazione al capitale o ai diritti di voto (oltre il 50%) o sulla base di un vincolo contrattuale consistente nella stipula di un contratto di franchising, chiarendo che ciò garantirebbe che un'impresa ha effettivamente il controllo su un'altra.

La norma, al fine di prevedere una specifica ipotesi di controllo basato sul vincolo contrattuale, integra le disposizioni del titolo V-bis del DPR n. 633 del 1972, apportando modifiche all'articolo 70-ter, concernente la definizione dei vincoli finanziario economico e organizzativo, e all'articolo 70-septies, concernente gli adempimenti.

In particolare il **comma 1** della disposizione: a) inserisce nell'articolo 70-ter la disposizione secondo cui per i partecipanti al Gruppo bancario cooperativo, il vincolo finanziario si considera



sussistente sulla base del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) inserisce nel comma 2 dell'articolo 70-septies la disposizione secondo cui nel gruppo bancario cooperativo il rappresentante di gruppo è la società capogruppo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il **comma 2** detta regole per il periodo transitorio. Tenuto conto che la disciplina del Gruppo IVA entra in vigore dal 1° gennaio 2019, previa opzione da esercitare entro il 15 novembre 2018 e sussistendo i vincoli economico finanziario e organizzativo dal 1 luglio del 2018, la norma per comprendere i GBC nel relativo ambito di applicazione fin dall'inizio, individua nel 31 dicembre 2018 la data in cui deve essere presentata la dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA e devono sussistere i vincoli finanziario economico e organizzativo.

Come previsto dall'articolo 1, comma 31, della legge n. 232 del 2016, con la quale è stata introdotta la disciplina del gruppo IVA, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto (in seguito denominato «comitato IVA»). L'articolo 11 della direttiva 2006/112 CE prevede, infatti, che ogni Stato membro può introdurre la disciplina del gruppo IVA - in base alla quale le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi sono considerate come un unico soggetto passivo- previa consultazione del suddetto comitato consultivo. Ne consegue che la consultazione deve essere effettuata anche con riferimento alle modifiche alla disciplina del gruppo IVA.

TITOLO II

Disposizioni finanziarie urgenti

Art. 21 - Ferrovie dello Stato

Si autorizza la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma - parte servizi 2016-2021 tra il MIT e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e di 600 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017 - 2021 tra il MIT e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

Art. 22- Fondo di Garanzia e FSC

La disposizione prevede uno stanziamento pari a 735 milioni di euro per l'anno 2018 a favore del Fondo di garanzia per le PMI (tale Fondo è uno strumento istituito con legge n. 662/96 e operativo dal 2000, la cui finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca, e spesso si sostituisce, alle garanzie reali portate dalle imprese).

Art. 23 - Autotrasporto e portualità

La disposizione incrementa di 26,4 milioni di euro per l'anno 2018 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni per gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto.

Le predette agevolazioni rientrano nel quadro delle politiche a sostegno dell'autotrasporto e consistono nella deduzione forfettaria delle spese non documentate, concretizzandosi in risorse finanziarie a favore delle imprese di trasporto meno strutturate che appartengono, essenzialmente, al settore artigiano e che versano in questo momento una fase di crisi complessa.



La misura si rende necessaria in quanto la deduzione effettuata per l'anno in corso pari a 38 euro a viaggio nell'ambito del territorio regionale, inferiore di 13 euro, rispetto all'anno precedente non consente alle imprese artigiane di far fronte ai costi creando una grave sperequazione tra imprese che possono dedurre i costi effettivi e le imprese in parola.

La misura trova la propria ratio nel garantire una deduzione da inserire nella denuncia dei redditi, il cui importo viene fissato di anno in anno, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno della regione in cui ha sede l'impresa o delle regioni confinanti.

Tale intervento è previsto dall'articolo 66, comma 5, TUIR. La stima degli importi da dedurre viene elaborata dal Dipartimento finanze del MEF il quale, sulla base delle dichiarazioni UNICO dell'anno precedente, quantifica l'onere complessivo derivante e la sua compatibilità con lo stanziamento previsto.

Si incrementa, inoltre, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da assegnare all'autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale, il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti.

Art. 24 - Missioni internazionali di pace

La disposizione incrementa di 130 milioni per il medesimo anno 2018 il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'anno 2018.

Art. 25 - Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

Con l'articolo 1, comma 133, della legge di stabilità per l'anno 2018 (legge n. 205/2017) è stata inserita, nell'ambito del decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, una disposizione che consente la proroga, per imprese con organico superiore a 100 unità e che presentino rilevanti problematiche occupazionali anche a livello territoriale, dei programmi di riorganizzazione aziendale - sino ad un limite massimo di 12 mesi - o di crisi, sino ad un limite massimo di 6 mesi, per gli anni 2018 e 2019. La proroga è disposta in deroga alla normativa a regime sulla durata massima dei trattamenti di CIGS, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza della Regione o delle Regioni interessate, per imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due più Regioni.

I programmi di CIGS per riorganizzazione, per poter essere oggetto di proroga, devono essere caratterizzati da investimenti non attuabili nel limite temporale previsto dalla normativa a regime in ragione delle complesse caratteristiche tecniche dei processi produttivi aziendali ovvero da piani di recupero occupazionale non attuabili nel medesimo limite temporale.

I piani di risanamento delle crisi aziendali, per poter essere oggetto di proroga, devono essere caratterizzati da interventi correttivi particolarmente complessi non attuabili nel limite temporale previsto dalla normativa a regime.

Il comma 2 della norma in esame prevede che, ai fini dell'ammissione all'intervento di proroga, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la Regione o le Regioni interessate, per imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più Regioni.

Al fine di individuare l'interesse strategico delle imprese possibili beneficiarie della proroga di CIGS, la norma attualmente in vigore fa riferimento al requisito dell'organico superiore a 100 unità.



Con la disposizione si intende abrogare il riferimento al requisito dell'organico superiore a 100 unità, considerato che la rilevanza strategica dell'impresa, in base alla norma stessa, deve essere valutato anche a livello territoriale dalla Regione o dalle Regioni interessate, che sono chiamate a garantire le politiche attive del lavoro in favore dei lavoratori in esubero. E' di tutta evidenza che a livello territoriale anche imprese con organico inferiore alle 100 unità possono avere un impatto occupazionale e una rilevanza strategica notevole. Pertanto, si propone di consentire anche a queste imprese l'accesso alle proroghe di CIGS, ovviamente a condizione che presentino gli altri requisiti individuati dall'articolo in esame. Inoltre, si prevede di poter autorizzare la proroga del trattamento di CIGS anche a seguito di stipula di un contratto di solidarietà, alle medesime condizioni già previste per le altre due causali di intervento della CIGS, crisi e riorganizzazione aziendale, qualora permanga, anche solo parzialmente, l'esubero di personale, già dichiarato nell'accordo per la riduzione concordata dell'orario di lavoro finalizzata ad evitare o ridurre il ricorso al licenziamento dei lavoratori in eccedenza.

Art. 26 - Disposizioni finanziarie

La disposizione prevede le coperture per le singole disposizioni.

